



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. C1336 del 09/06/2010

Proposta n. 8536 del 21/05/2010

Oggetto:

VALLONE S.r.l. - Modifica alla determinazione n. A2817/2008 - Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. n.59/2005;

**OGGETTO: VALLONE S.r.l. – Modifica alla determinazione n. A2817/2008
- Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs.
n.59/2005;**

Gestore : VALLONE S.r.l.
P.IVA e C.F. : 05703051002
Sede Legale : via Francesco Denza 20, 00197 Roma
Sede Operativa : loc. Paduni snc, Anagni (Fr)
Durata : 6 (sei) anni a partire dal 03/09/2008

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Direzione regionale Attività Produttive;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

PREMESSO che la società VALLONE s.r.l. gestisce l'impianto di messa in riserva e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stoccaggio e recupero RAEE, sito nel Comune di Anagni (FR), loc. Paduni, in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla Determinazione n. A2817 del 03 settembre 2008;

VISTA la nota prot. n. 4055 del 21/01/2010, acquisita al prot. n.24038 del 01/02/2010, con la quale A.R.P.A. Lazio, sulla base del sopralluogo effettuato in data 16/12/2009, nell'ambito delle procedure di verifica di cui all'art.11 comma 3 del D.Lgs. 59/2005, ha proposto le seguenti modifiche alla Determinazione n°A2817/2008:

- 1) effettuare la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso all'impianto, in occasione del primo conferimento, e successivamente ogni 24 mesi e non ogni 12 mesi, così come riportato nella prescrizione n° 18 della richiamata Determinazione, fermo restando che la caratterizzazione resta obbligatoria qualora intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- 2) eliminare dall'autorizzazione lo scarico MNI e i relativi monitoraggi previsti, in quanto trattasi di conferimento in condotta consortile di acque di seconda pioggia non sottoposto ad autorizzazione;

- 3) modificare, in virtù dei risultati analitici relativi ai monitoraggi effettuati e della tipologia dell'attività svolta dall'impianto, i parametri da monitorare e le frequenze di monitoraggio, per le acque di falda, riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla richiamata Determinazione, per i piezometri N1 e N2 a monte e a valle dell'impianto, secondo la seguente tabella:

PARAMETRI	FREQUENZA AUTOCONTROLLO
Conducibilità	semestrale
Temperatura	semestrale
Ossigeno disciolto	semestrale
BOD5	semestrale
Solidi sospesi	semestrale
Cadmio	semestrale
Idrocarburi tot.	semestrale
Cromo tot.	semestrale
Cromo VI	semestrale
Arsenico	semestrale
Mercurio	semestrale
Nichel	semestrale
Piombo	semestrale
Rame	semestrale
Azoto tot.	semestrale
Cianuri liberi	semestrale
Cloruri	semestrale
Solfati	semestrale
PCB	semestrale
ph	semestrale

CONSIDERATO, con riferimento al punto 2), che la Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi della Regione Lazio, in risposta alla richiesta di parere di cui alla nota prot. n.12175 del 19/01/2010, con nota prot. n.20130 del 17/03/2010, acquisita al prot. n.80344 del 26/03/2010, ha chiarito che *“ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo”* e che, dunque, lo scarico sopra descritto debba, in realtà, intendersi come un *“conferimento, tramite condotta, delle acque reflue provenienti dalla propria attività, ad un terzo”*, non rientrante *“nella definizione di scarico data dal codice”*;

ESEGUITE le opportune verifiche in merito alla richiesta di rettifica di A.R.P.A. Lazio – sezione di Roma;

RITENUTO doveroso apportare le opportune modifiche alla Determinazione n°A2817 del 03 settembre 2008, come meglio indicato nel dispositivo che segue;

DETERMINA

stante le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto, di modificare la Determinazione n. A2817 del 03/09/2008 “VALLONE S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. lgs. n.59/2005” rilasciata alla VALLONE S.r.l. - P.IVA e C.F. 05703051002, con sede legale via Francesco Denza 20, 00197 Roma, e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore, per la gestione dell'impianto sito in loc. Paduni snc, Anagni (Fr), come segue:

- a) la tempistica riportata nella prescrizione n°18 a pagina 8 dell'allegato tecnico alla determinazione: *“accettare i rifiuti solo previa acquisizione da parte del titolare dell'impianto di produzione della caratterizzazione dello stesso, da compiersi in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;”* **è sostituita** con la seguente tempistica:
“accettare i rifiuti solo previa acquisizione da parte del titolare dell'impianto di produzione della caratterizzazione dello stesso, da compiersi in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;”;

- b) la frase riportata a pagina 14 dell'allegato tecnico alla determinazione: *“Fatto salvo quanto sopra ed eventuali limiti maggiormente restrittivi imposti o imponibili dal suddetto Consorzio, lo scarico MNI dovrà rispettare i limiti richiamati nella tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 per scarico in rete fognaria”* e la tabella C9 a pagina 13 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla determinazione **sono soppresse** perché, trattasi di conferimento in condotta consortile di acque di seconda pioggia non sottoposto ad autorizzazione, in quanto non definibile come scarico finale;

- c) i parametri e le frequenze di autocontrollo relative ai piezometri N1 e N2, riportati nelle tabelle C15 a pagina 16 e 17 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla determinazione **sono sostituiti** dai seguenti:

PARAMETRI	FREQUENZA AUTOCONTROLLO
Conducibilità	semestrale
Temperatura	semestrale
Ossigeno disciolto	semestrale
BOD5	semestrale
Solidi sospesi	semestrale
Cadmio	semestrale
Idrocarburi tot.	semestrale
Cromo tot.	semestrale
Cromo VI	semestrale
Arsenico	semestrale
Mercurio	semestrale
Nichel	semestrale
Piombo	semestrale
Rame	semestrale
Azoto tot.	semestrale
Cianuri liberi	semestrale
Cloruri	semestrale
Solfati	semestrale
PCB	semestrale
ph	semestrale

Resta salvo che il conferimento MNI su indicato *debba avvenire nel rispetto di tutte le condizioni richiamate nel "Regolamento per l'immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti consorziali del consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone e relativo trattamento" approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 427 del 27 luglio 1994.*

Il presente provvedimento sarà notificato alla VALLONE S.r.l. dal Direttore Regionale della Direzione Attività Produttive della Regione Lazio e trasmesso all'ARPA Lazio - sezione provinciale di Frosinone, alla Provincia di Frosinone ed al Comune di Anagni (FR), nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Lo stesso dovrà essere conservato dalla Società congiuntamente alla Determinazione n. A2817 del 03 settembre 2008, della quale è parte integrante e sostanziale, ed esibito agli Organi di controllo a semplice richiesta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore del Dipartimento
Economico e Occupazionale
(Dott. Guido Magrini)